



SETTORE

**SERVIZI ISTITUZIONALI, TRASVERSALI E GENERALI, COMUNICAZIONE, CULTURA,
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT, ORGANI ISTITUZIONALI, SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO**

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE DA COINVOLGERE NELLA PROCEDURA
DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS 117/2017
PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO**

Operazione ANDRIA.5.4.8.1a

“Andria città dei Mondi”

(CUP B89I24000190001)

Sommario

PREMESSA.

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.....	
Art. 3 – Ambiti di intervento ammissibili	
Art. 4 – Durata	
Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione	
Art. 6 – Risorse finanziarie e strumentali, garanzie.....	
Art. 7 – Luogo di esecuzione delle attività progettuali e immobili oggetto di concessione.....	
Art. 8 – Condizioni di utilizzo dell'immobile.....	
Art. 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda.....	
Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di coprogettazione	
Art. 11 – Commissione Valutatrice e criteri di valutazione.....	
Art. 12 – Stipula dell'Accordo/Convenzione.....	
Art. 13 – Verifiche e controlli, rendicontazione.....	
Art. 14 – Spese ammissibili.....	
Art. 15 – Revoca del partenariato.....	
Art. 16 – Amministrazione procedente, responsabile del procedimento.....	
Art. 17 – Ulteriori disposizioni.....	
Art. 18 – Informativa in materia di protezione di dati personali.....	
Art. 19 – Foro competente.....	

PREMESSA

Il Comune di Andria è stato identificato quale Beneficiario del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, approvato con decisione della Commissione C(2022)9773 del 16 dicembre 2022. Tale Programma, in continuità con la programmazione 2014-2020, mira ad affrontare tematiche ambientali, a promuovere azioni di rigenerazione urbana e a rispondere al disagio socioeconomico, anche attraverso l'innovazione sociale.

Con nota acquisita al prot. N. 3014/2023, l'Agenzia di Coesione territoriale ha comunicato l'eleggibilità del Comune di Andria al Programma, assegnando, con Protocollo di Intesa del 29 maggio 2023, una dotazione finanziaria complessiva di € 8.719.800,00.

In 18/01/2024, il Comune di Andria - previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse - ha avviato una prima consultazione pubblica per l'acquisizione di nuove idee progettuali attraverso cui rispondere ai bisogni sociali del territorio. All'esito di tale consultazione, tutti gli stakeholder interessati (Enti del Terzo Settore, industrie culturali e creative, istituti scolastici, associazioni, ecc.) hanno contribuito all'analisi e all'individuazione dei bisogni e delle risorse della comunità locale. Il percorso è culminato con la presentazione di oltre 50 progetti a dimostrazione del vivo interesse da parte della cittadinanza di contribuire a ideare soluzioni per rilanciare il tessuto socio-culturale della città. Gli interventi proposti sono stati accolti dall'Amministrazione e recepiti quale indirizzo per l'elaborazione delle Schede progetto che rientrano nelle Priorità 5 del PN Metro Plus 2021/2027 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale (FSE+), in quanto finalizzati alla creazione e al rafforzamento di presidi socio-culturali, spazi di comunità e servizi innovativi nei cinque immobili comunali individuati.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2024 sono state approvate le Schede di progetto da candidare al finanziamento e, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/04/2025, si è preso atto dell'ammissione a finanziamento delle operazioni candidate, tra cui l'operazione identificata con il codice locale ANDRIA.5.4.8.1a "Andria Città dei Mondi" cui è associato il CUP B89I24000190001 (di seguito "il Progetto").

In data 23/07/2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, che consente l'avvio delle attività progettuali.

L'Amministrazione comunale, al fine di avviare la procedura di co-progettazione prevista dalla scheda progetto ANDRIA.5.4.8.1a, intende avvalersi degli strumenti di amministrazione condivisa, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 55 del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), alle Linee guida ministeriali (D.M. n. 72/2021) e alle Linee guida ANAC in materia.

Il progetto "Andria Città dei Mondi" ha come obiettivo generale la realizzazione di un hub di innovazione sociale rivolto a tutta la cittadinanza, con un focus su target specifici

(bambini, adolescenti, giovani), quale luogo dedicato a sperimentare e attivare azioni inclusive e di animazione sociale, stimolando la partecipazione, la socializzazione e la formazione.

L'Amministrazione ritiene che il ricorso alla co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) sia lo strumento più idoneo per realizzare tali obiettivi, valorizzando la capacità progettuale di questi ultimi, ottimizzando l'uso delle risorse pubbliche e garantendo interventi innovativi e aderenti ai bisogni della comunità. Gli ETS individuati opereranno non come mero erogatore di servizi, ma come partner attivo, assumendo un ruolo propositivo e condividendo risorse e responsabilità.

Fulcro dell'iniziativa è la costituzione di un partenariato stabile e duraturo di amministrazione condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, con il quale provvedere – anche negli anni a venire – alla gestione di servizi di utilità generale a vantaggio della collettività cittadina secondo un modello di governance condivisa.

Con il presente Avviso, pertanto, si intende avviare la procedura di selezione pubblica per l'individuazione di tali partner.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Andria, con Determina Dirigenziale n. 3643 del 31/07/2026, ha disposto l'attivazione di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, del DM 72/2021 e dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunale per l'attribuzione di vantaggi economici soggettivi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 adottato con deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 08/04/2026.

2. Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Andria intende selezionare uno o più Enti del Terzo Settore disponibili:

a. a prender parte alla co-progettazione di iniziative di innovazione sociale aventi ad oggetto l'attuazione delle linee generali del progetto "Andria Città dei Mondi";

b. ad assumere in concessione amministrativa uno degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale descritti all'art. 7 del presente Avviso;

c. alla compartecipazione economica al progetto, mediante:

- l'allestimento e arredo degli spazi affidati in concessione, parte dei quali potrà essere resa disponibile dall'Amministrazione Comunale con oneri a proprio carico;

- il sostegno dei costi di conduzione in esercizio degli spazi di cui al punto precedente (es. utenze energetiche, telefoniche, altre utilities), laddove gli stessi non fossero posti a carico dell'Amministrazione concedente;

- lo svolgimento delle attività e/o dei servizi oggetto della proposta progettuale.
3. In particolare, gli Enti del Terzo Settore individuati all'esito della presente procedura di selezione saranno i partner con i quali sviluppare e implementare, all'interno dell'Hub dell'Economia Socio-Culturale, attività in ambito sociale, educativo, culturale e ricreativo in grado di perseguire i seguenti obiettivi:
- a. contribuire alla rigenerazione e valorizzazione dell'edificio concesso, creando un polo di attrazione innovativo per la comunità;
 - b. sviluppare attività sociali ed educative;
 - c. creare opportunità di aggregazione giovanile, utili alla prevenzione di fenomeni di devianza e alla promozione della creatività;
 - d. garantire la sostenibilità economica complessiva nel medio/lungo periodo delle attività, reinvestendo l'eventuale avanzo di gestione generato per il perseguimento della mission generale.
4. La co-progettazione dovrà prevedere una dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, garantendo il perseguimento dell'interesse pubblico e la compensazione per l'utilizzo dell'immobile attraverso la valutazione del valore di impatto sociale delle azioni realizzate e/o delle risorse impiegate dal partner, in misura almeno corrispondente al valore del bene e all'investimento di risorse pubbliche.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. La presente procedura è disciplinata dalla seguente normativa:
- Artt. 117 e 118 Costituzione italiana;
 - L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore”, in particolare l'art. 55;
 - D.M. n. 72 del 31.03.2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;
 - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l'art. 6;
 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”;
- Normativa regionale in materia di Terzo Settore e servizi sociali, ed in particolare L.R. 11 luglio 2025, n. 11, recante “Disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti di Terzo settore”;
- Regolamento del Comune di Andria per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici (ex art. 12 L. 241/90) adottato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 44 del 08/04/2026.

Art. 3 – Ambiti di intervento ammissibili

1. Le proposte progettuali ammissibili dovranno, a pena di esclusione, avere ad oggetto lo svolgimento di servizi e/o attività rivolti ai cittadini che rispondano prioritariamente ai seguenti macro-obiettivi tematici:

a. **Musica e Teatro:** promuovere la creatività artistica, la produzione culturale e la partecipazione attiva dei giovani attraverso la musica, il teatro e le arti performative. I progetti dovranno favorire l'emersione di talenti, la sperimentazione artistica, la creazione di percorsi formativi e la valorizzazione delle competenze espressive, contribuendo alla costruzione di una comunità dinamica.

b. **Cultura e Studio:** rafforzare il ruolo della cultura come strumento di coesione sociale, crescita personale e partecipazione civica. I progetti dovranno valorizzare la Biblioteca di Comunità e gli spazi culturali come luoghi aperti, accessibili e inclusivi, capaci di promuovere la lettura, la conoscenza, la memoria collettiva e il dialogo interculturale.

c. **Lavoro e Formazione:** sostenere percorsi di formazione, orientamento e sviluppo delle competenze, con particolare attenzione ai giovani, alle persone in transizione lavorativa e ai soggetti più fragili. I progetti dovranno favorire l'acquisizione di competenze trasversali e professionali, l'emersione di nuove vocazioni, l'autoimprenditorialità sociale e culturale, nonché la creazione di reti tra ETS, imprese sociali, scuole e attori del territorio.

d. **Turismo, Ambiente e Salute:** orientato alla valorizzazione del territorio attraverso iniziative che integrino turismo sostenibile, tutela dell'ambiente, benessere e salute della comunità. I progetti dovranno promuovere forme innovative di economia sociale a vocazione turistico-culturale, favorire la fruizione attiva e consapevole degli spazi urbani, sostenere pratiche di mobilità dolce e attività all'aria aperta, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e degli indicatori di benessere collettivo.

2. Le descrizioni delle attività progettuali contenute negli artt. 1 e 3 costituiscono linee di indirizzo e macro-obiettivi; la definizione di dettaglio delle attività, dei servizi e delle

modalità gestionali sarà il risultato del processo di co-progettazione con il/i partner individuato/i, in linea con la natura della procedura.

Art. 4 – Durata

1. La durata massima delle attività progettuali è fissata in **24 mesi** decorrenti dalla data di stipula della convenzione (Allegato F) e comunque non oltre il termine del 31/12/2028 previsto per il completamento dell'operazione "Andria Città dei Mondi" (CUP B89I24000190001).
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo di collaborazione con il soggetto/i soggetti individuati, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere con un'eventuale rideterminazione del contributo secondo quanto previsto nell'art.8.5 del presente Avviso, per un arco temporale non superiore a **36 mesi**, previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie.
3. In casi eccezionali, qualora alla scadenza dell'accordo non sia stato ancora individuato il nuovo partner nell'ambito di una eventuale nuova istruttoria pubblica di co-progettazione, e sussistano oggettivi e non prevedibili ritardi nella conclusione della stessa non imputabili a responsabilità dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, al solo fine di garantire la continuità di servizi ritenuti essenziali per la collettività ed evitare un grave danno all'interesse pubblico, si riserva la facoltà di disporre, con provvedimento espresso e motivato, una proroga tecnica della convenzione in essere.

Tale proroga potrà essere concessa alle seguenti, tassative condizioni:

- a) che la nuova procedura per l'individuazione del partner sia stata formalmente avviata prima della scadenza della convenzione;
- b) che la durata della proroga sia limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione della nuova procedura e, in ogni caso, non possa eccedere i sei mesi;
- c) che l'esecuzione delle prestazioni prosegua agli stessi patti e condizioni, anche economici, della convenzione originaria.
- d) La presente clausola non costituisce un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo al partner, ma una facoltà eccezionale dell'Amministrazione da esercitarsi solo in presenza di tutti i presupposti sopra indicati.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare, in forma singola o aggregata, alla presente procedura di selezione gli enti del Terzo settore. Sono Enti del Terzo settore, ai sensi all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le

società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

2. La manifestazione di interesse a prender parte alla co-progettazione può essere presentata anche da **aggregati** di Enti del Terzo Settore che rappresentino un soggetto unitario attraverso formule associative o contrattuali, tipizzate dall'ordinamento, di natura stabile o temporanea. In tale caso, i partecipanti in forma aggregata (che non possono superare il numero di **cinque**), indicano nella domanda di partecipazione un ETS capogruppo/mandatario; questo, in caso di scioglimento o di estinzione dell'aggregazione di ETS, assume la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e di rendicontazione delle attività progettuali.

3. Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore, ovvero le aggregazioni degli stessi nei limiti di cinque Enti del Terzo Settore, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ordine generale:

- Iscrizione al RUNTS;
- Assenza di cause di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione in analogia a quanto previsto dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

b. Requisiti speciali di partecipazione:

- Essere validamente costituito ed attivo da almeno due anni con riferimento ad almeno la capofila del raggruppamento;
- Esperienza nella gestione di progetti complessi: aver gestito e rendicontato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, almeno un progetto (finanziato da enti pubblici o fondazioni private) di valore pari o superiore a € 20.000,00 relativo ad attività socio-culturali, educative o di animazione territoriale;
- Esperienza specifica negli ambiti di intervento: aver realizzato, nel triennio antecedente, almeno due progetti o iniziative continuative (di durata non inferiore a 6 mesi ciascuna) riconducibili ad almeno due dei quattro macro-obiettivi tematici di cui all'art. 3 (Musica e Teatro; Cultura e Studio; Lavoro e Formazione; Turismo, Ambiente e Salute);
- Capacità finanziaria: disporre di risorse finanziarie liquide e disponibili ovvero di linee di credito attivabili e documentabili per un importo pari almeno del 20% del costo

complessivo del programma d'investimento ammissibile. Nel caso di soggetto proponente costituito o non ancora costituito in forma aggregata il requisito potrà essere dimostrato in solido o almeno da uno dei componenti dell'aggregazione;

- Capacità organizzativa: Disporre di una struttura organizzativa che includa, tra dipendenti, collaboratori o volontari con rapporto formalizzato, almeno 3 figure professionali con comprovata esperienza (almeno biennale) negli ambiti della progettazione sociale, della gestione amministrativa di progetti finanziati e dell'animazione socio-culturale.

- In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun ETS. I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere posseduti almeno dal soggetto designato quale capogruppo/mandatario o comunque cumulativamente dai componenti del raggruppamento proponente, fermo restando che il soggetto designato quale capogruppo/mandatario deve possedere in misura adeguata i requisiti necessari ad assicurare il coordinamento, la gestione amministrativa e la rendicontazione del progetto.

4. Il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità secondo le disposizioni del presente articolo determina l'esclusione del/dei partecipante/i.

5. La composizione dell'aggregazione di ETS indicata in sede di presentazione della proposta è immodificabile per tutta la durata della procedura e del successivo rapporto convenzionale. Sono tuttavia ammesse modifiche soggettive, in aumento o in diminuzione, nei casi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di uno dei componenti, nonché in caso di vicende soggettive dell'operatore economico quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda, a condizione che tali modifiche non comportino un'alterazione sostanziale della proposta progettuale. Ogni modifica è in ogni caso subordinata all'autorizzazione espressa dall'Amministrazione Comunale, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto subentrante e della permanenza dei requisiti complessivi in capo all'aggregazione.

Art. 6 - Risorse finanziarie e strumentali, garanzie

1. Per la realizzazione delle progettualità da attuarsi in regime di co-progettazione, il Comune di Andria destina una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad € **2.950.000,00** a valere sulle risorse dell'Azione 5.4.8 del Programma Operativo "Città Metropolitane e Città medie del Sud" FESR/FSE+ 2021-2027.

2. Gli ETS selezionati in esito alle attività di coprogettazione oggetto del presente Avviso beneficiano delle seguenti forme di sostegno pubblico:

- a. utilizzo degli edifici e/o spazi comunali di cui all'art. 7, in concessione d'uso gratuita per tutta la durata delle attività progettuali convenzionate;
 - b. attribuzione di un contributo economico determinato in misura pari al 90% dei costi ammissibili, fino al massimale riportato - rispettivamente per ciascun immobile oggetto di affidamento - nel successivo art. 7 del presente Avviso, a titolo di ristoro dei costi sostenuti e validamente rendicontati a costi reali per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della proposta progettuale selezionata.
3. Gli ETS selezionati effettueranno a proprie spese l'allestimento degli spazi affidati in concessione, provvedendo all'acquisto degli arredi e/o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste nella progettualità selezionata, assumendo la responsabilità derivante dall'utilizzo dell'immobile e degli impianti, previa attivazione di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. I massimali delle polizze assicurative RCT/RCO per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose, in dipendenza dalle attività del progetto e relative agli immobili messi a disposizione saranno definiti in sede di coprogettazione. Gli eventuali margini derivanti dalle attività dovranno essere reinvestiti nel progetto stesso.
4. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune saranno integrate dall'ETS con risorse proprie per un importo pari al 10% del contributo concesso, da conferirsi sia mediante apporti finanziari propri connessi con il sostenimento di spese ammissibili, che mediante cofinanziamento in natura esclusivamente nella forma di remunerazione del personale dipendente e/o a contratto impiegato per lo svolgimento delle attività progettuali).
5. Il cofinanziamento a carico dell'ETS selezionato, fermo restando l'importo minimo richiesto dal presente Avviso, può essere assicurato anche mediante apporti finanziari provenienti da soggetti terzi, ivi incluse sponsorizzazioni e liberalità finalizzate all'attuazione della proposta progettuale. Tali apporti sono ammessi esclusivamente ove compatibili con la natura, le finalità e l'immagine pubblica del progetto e purché non determinino vincoli o condizionamenti incompatibili con l'interesse pubblico perseguito, con il vincolo di destinazione degli immobili e con il modello di amministrazione condivisa di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017. In caso di cofinanziamento assicurato, in tutto o in parte, mediante sponsorizzazioni di terzi, il proponente dovrà allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante l'impegno del soggetto terzo a contribuire finanziariamente alla realizzazione delle attività progettuali, mediante lettera di intenti, dichiarazione unilaterale di impegno, accordo preliminare o altro atto equivalente, recante l'indicazione almeno dell'importo o del valore stimato dell'apporto, della finalizzazione al progetto e delle condizioni essenziali del sostegno. Resta ferma la responsabilità esclusiva dell'ETS proponente nei confronti dell'Amministrazione in ordine alla completa attuazione del progetto, indipendentemente dall'effettiva acquisizione o esecuzione degli apporti promessi dai soggetti terzi.

6. Il contributo economico, tenuto conto della durata dell'accordo stipulato, verrà liquidato come segue:

- a. un anticipo fino al 40% della quota annuale di contributo pubblico di spettanza dell'ETS selezionato. La prima quota di anticipazione potrà essere anche erogata contestualmente alla stipula dell'accordo di finanziamento, gli anticipi delle ulteriori annualità verranno liquidati ad inizio delle successive annualità previa rendicontazione di una quota di spesa ammissibile almeno pari agli anticipi già ricevuti. L'erogazione delle quote di anticipazione è subordinata alla produzione da parte degli ETS di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa escutibile a prima chiamata emessa a favore dell'Amministrazione comunale, di importo almeno pari al valore dell'anticipazione richiesta, resa nella forma di cui all'Allegato K, di durata pari alla durata complessiva del progetto approvato;
- b. erogazioni intermedie su base semestrale fino ad un massimo dell'90% del contributo complessivamente attribuito all'ETS selezionato, a fronte di stati di avanzamento delle attività, con spesa ammissibile validamente rendicontata almeno pari al 20% del totale dei costi approvati;
- c. erogazione finale a saldo del contributo pubblico di spettanza per un valore almeno pari al 10% del totale del contributo di spettanza dell'ETS selezionato, previa presentazione della rendicontazione finale di spesa da prodursi entro 60 giorni dal completamento delle attività ed accertamento della regolare e completa esecuzione delle attività di cui consta il progetto approvato.

7. Gli anticipi erogati dovranno essere recuperati proporzionalmente ai successivi stati di avanzamento delle attività effettivamente realizzate e validamente rendicontate da parte degli ETS, fermo restando che, fino all'integrale recupero di ciascuna anticipazione, non potranno essere erogate successive anticipazioni. La fideiussione sarà svincolata, ricorrendone tutte le condizioni, alla conclusione dell'accordo stipulato. La fidejussione garantisce anche la restituzione degli anticipi.

8. La fideiussione (rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993) deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve altresì:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata all'Ente ovvero al soggetto mandatario-capofila dell'ATS;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d. avere validità per l'intera durata del presente accordo;
 - e. contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - f. prevedere l'espressa rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - g. prevedere l'operatività della fidejussione stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
9. Nel caso di progettualità attuate per il tramite di aggregazioni di enti del Terzo Settore che rappresentino un soggetto unitario attraverso formule associative o contrattuali, tipizzate dall'ordinamento, di natura stabile o temporanea, l'Amministrazione comunale erogherà i contributi pubblici in quota parte a ciascuno dei componenti come definita all'interno dei piani economici e finanziari approvati, proporzionalmente alla quota di spettanza (nel caso degli anticipi) o proporzionalmente al valore della spesa ammissibile validamente rendicontata ed approvata (nel caso di erogazioni intermedie su SAL).
10. Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento preventivo da parte dell'Amministrazione comunale della regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa del destinatario dei contributi, da acquisirsi d'ufficio mediante consultazione del DURC-online, nonché dell'accertamento della regolarità della posizione erariale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 e dell'assenza di pendenze del soggetto percettore nei confronti dell'Amministrazione comunale per tasse e/o imposte non pagate.

Art. 7 – Luogo di esecuzione delle attività progettuali e immobili oggetto di concessione

1. Per la realizzazione delle progettualità che saranno identificate e definite all'esito della coprogettazione, l'Amministrazione Comunale concede agli Enti del Terzo Settore selezionati l'utilizzo in regime di concessione dei seguenti edifici:

a. **Biblioteca di Comunità** - ubicata in Piazza Sant'Agostino n. 3-4 (si veda scheda immobile Allegato H.1) – Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 220.000,00**

La Biblioteca di Comunità è concepita quale presidio culturale e sociale aperto alla cittadinanza, finalizzato alla promozione della lettura, alla formazione permanente, all'incontro tra generazioni e alla costruzione di reti comunitarie. Lo spazio dovrà configurarsi come luogo di accesso democratico alla conoscenza, di inclusione e di partecipazione, capace di integrare funzioni educative, culturali e sociali.

In coerenza con tale vocazione, la Biblioteca potrà ospitare attività di promozione delle competenze legate alla lettura e ai linguaggi culturali, iniziative di cittadinanza attiva e

valorizzazione del patrimonio locale, percorsi di storytelling e narrazione comunitaria, attività ludico-didattiche intergenerazionali, servizi di accesso facilitato alla lettura, attività interculturali e linguistiche, nonché servizi di prestito a domicilio rivolti a persone anziane o con disabilità. All'interno dello stesso edificio è prevista la gestione di un punto ristoro con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale servizio accessorio e funzionale alla fruizione degli spazi e alle attività culturali promosse. La Biblioteca ospiterà al suo interno una caffetteria, concepita come servizio complementare e integrato alla funzione culturale dello spazio. La caffetteria rappresenta un elemento strategico per rendere la Biblioteca un luogo accogliente e accessibile, capace di rispondere ai bisogni di studenti, famiglie, lavoratori e cittadini che necessitano di spazi di studio e incontro anche oltre l'orario ordinario degli edifici pubblici. Nel rispetto della natura pubblica e comunitaria dell'immobile, la caffetteria favorirà la socialità e la partecipazione alle attività culturali.

b. **Ex Mercato Coperto** – ubicato in Via Flavio Giugno n. 28 (si veda scheda immobile Allegato H.2) Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 230.000,00**

L'immobile dell'ex Mercato Coperto luogo pensato per ospitare l'Hub dell'Economia Socio-Culturale (Hub.E.S.C.), ossia un centro dedicato all'innovazione sociale, alla creatività e allo sviluppo di progettualità comunitarie. Lo spazio si configura come luogo di collaborazione tra Enti del Terzo Settore, imprese sociali, cittadini e gruppi informali, con l'obiettivo di promuovere modelli di economia civile e processi partecipativi.

L'Hub potrà accogliere percorsi di capacity building, attività di coworking sociale, laboratori creativi e formativi, iniziative di economia sociale e culturale orientate alla rigenerazione urbana, eventi, workshop e percorsi di co-design.

c. **Ex Mattatoio** – ubicato in Via Don Riccardo Lotti n. 153 (si veda scheda immobile Allegato H.3) – Auditorium e Spazi Culturali - Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 280.000,00**

Il manufatto storico dell'ex Mattatoio è oggetto di un intervento di recupero finalizzato alla realizzazione di un auditorium e spazi culturali attrezzati con capienza minima di 150 posti, dotato di platea, palcoscenico, camerini, depositi e locali tecnici. La struttura sarà completamente accessibile grazie a collegamenti verticali e orizzontali dedicati, inclusa l'installazione di un ascensore in una delle torrette. L'area esterna ospiterà la "collinetta degli spettacoli", spazio destinato a eventi all'aperto e attività di comunità.

L'immobile si presta a ospitare rassegne culturali, spettacoli di musica, teatro e danza, conferenze, attività formative, residenze artistiche e produzioni culturali. L'ex Mattatoio dovrà configurarsi come polo culturale multifunzionale, capace di integrare attività indoor e outdoor e di contribuire alla rigenerazione culturale della città.

d. **Torre dell'Orologio** ubicata in Via Gabriele Manthonè n. 4 ang. Via Eritrea (si veda scheda immobile Allegato H.4)– Casa di Quartiere – Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 160.000,00**

La Torre dell'Orologio è destinata a diventare una Casa di Quartiere, ovvero un presidio civico di prossimità orientato alla partecipazione, alla socialità e all'attivazione comunitaria. Le Case di Quartiere rappresentano spazi diffusi, aperti e multiculturali, nei quali associazioni, cittadini, operatori culturali e gruppi informali possono progettare e realizzare attività sociali, culturali e ricreative.

Lo spazio potrà ospitare sportelli informativi, micro-eventi culturali, laboratori creativi ed educativi, attività intergenerazionali, iniziative di cittadinanza attiva e percorsi di cura dei beni comuni.

e. **Ex Mercato Generale Ortofrutticolo** ubicato in Via Barletta (si veda scheda immobile Allegato H.5)

- Box (8 unità) – Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 220.000,00** (per singolo box).

L'immobile dell'ex Mercato Generale Ortofrutticolo è destinato a ospitare attività orientate alla promozione di forme innovative di economia sociale a vocazione turistico-culturale, finalizzate al superamento degli indici di povertà socioeconomica e al miglioramento della qualità della vita.

Lo spazio potrà accogliere iniziative in ambito turistico-culturale, attività di accompagnamento e coordinamento di progettualità comunitarie, azioni di qualificazione dell'offerta turistica, strategie di brand identity territoriale e iniziative finalizzate a potenziare l'attrattività della città.

All'interno dell'immobile sono disponibili n. 8 box concedibili singolarmente a soggetti assegnatari, destinati allo svolgimento delle attività coerenti con le finalità sopra descritte. Restano inoltre previsti spazi ad uso comune, destinati allo svolgimento di eventi, iniziative collettive, attività di animazione territoriale e momenti di coordinamento tra i diversi soggetti operanti nella struttura.

Con riferimento al presente immobile, la richiesta di utilizzo di uno specifico box non attribuisce al soggetto proponente alcun titolo preferenziale in ordine alla relativa assegnazione. Qualora due o più proposte prevedano la concessione del medesimo box, l'Amministrazione, all'esito di una valutazione comparativa e adeguatamente motivata, si riserva la facoltà di individuare il soggetto cui assegnarne l'uso, ovvero di disporre una diversa distribuzione degli spazi disponibili. Nell'ambito del procedimento di co-progettazione, l'Amministrazione potrà altresì proporre l'assegnazione di spazi differenti o soluzioni alternative afferenti al medesimo immobile, purché funzionali alla realizzazione delle attività ammesse.

f. **Teatro tenda** ubicato in via Barletta n. 86 (presso ex Mercato ortofrutticolo) (si veda scheda immobile Allegato H.6) – Contributo pubblico massimo concedibile: **€ 300.000,00**

L'infrastruttura, ubicata all'interno del sito dell'ex Mercato ortofrutticolo, è destinata ad accogliere la programmazione, organizzazione e svolgimento di eventi culturali e spettacoli, alla cui programmazione e realizzazione potranno concorrere anche gli ETS assegnatari dei box di cui alla precedente lettera e).

L'offerta di servizi di cui è prevista l'attivazione all'interno del compendio dell'ex Mercato ortofrutticolo si integra e si completa con la realizzazione di un punto di ristoro con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale servizio accessorio e funzionale alla fruizione degli spazi e alle attività culturali a servizio del Teatro Tenda (lettera f) e dell'Ex Mercato Generale Ortofrutticolo (precedente lettera e). L'affidamento in concessione di tale immobile non è oggetto della presente procedura essendone previsto l'affidamento con un avviso dedicato.

2. L'Amministrazione comunale, per gli immobili di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, può riservarsi – previa condivisione con l'affidatario del singolo immobile – la facoltà di disporre dei suddetti immobili per un massimo di 15 giorni su base annua per lo svolgimento di attività istituzionali (es. Festival del Castel dei Mondi, Festa d'Aprile, Festa patronale). Per l'immobile di cui alla lettera f) può riservarsi – previa condivisione con l'affidatario del singolo immobile – la facoltà di disporre del suddetto immobile per un massimo di 30 giorni.

3. L'Amministrazione comunale consentirà agli ETS interessati a prender parte al presente Avviso l'accesso agli immobili di cui sopra, al fine di visionarne gli spazi e valutarne l'idoneità allo svolgimento delle rispettive proposte progettuali. A tal fine, gli enti interessati possono formulare apposita istanza al RUP della procedura entro e non oltre il termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte progettuali di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – Condizioni di utilizzo dell'immobile

1. Gli edifici e/o gli spazi oggetto di concessione ai fini dell'attuazione delle proposte progettuali approvate nell'ambito del presente Avviso mantengono il vincolo di destinazione d'uso previsto nelle corrispondenti schede tecniche allegate al presente Avviso.

2. L'ETS (o l'aggregazione di ETS) selezionato sarà tenuto ad utilizzare l'edificio e/o gli spazi oggetto di concessione nel rispetto delle condizioni e delle modalità definite nel progetto approvato e nella convenzione.

3. In fase di co-progettazione potranno essere identificate attività da far svolgere a soggetti terzi (pubblici o privati), per le quali il soggetto organizzatore, se diverso dall'ETS

concessionario, assumerà direttamente gli oneri e le responsabilità connesse allo svolgimento delle stesse. Il rapporto che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dalla convenzione e dal presente Avviso, senza che ciò comporti alcuna traslazione di potestà pubbliche.

4. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di sub-concessione, totale o parziale, degli spazi e delle attività oggetto della concessione, che rimangono nella piena titolarità e responsabilità dell'ETS concessionario nei confronti dell'Amministrazione.

5. Per gli immobili o spazi che, in ragione delle rispettive caratteristiche funzionali, consentano lo svolgimento di attività accessorie suscettibili di valorizzazione economica, l'Amministrazione potrà definire in sede di co-progettazione e di convenzione specifiche condizioni di utilizzo, ivi compresa l'eventuale previsione di un canone concessorio, anche differenziato, purché coerente con la finalità sociale prevalente dell'intervento e con l'equilibrio complessivo del partenariato. In tali casi, la convenzione individuerà altresì i correlati obblighi operativi a carico dell'ETS partner, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di attività socioeducative, culturali o aggregative gratuite e aperte al pubblico, la messa a disposizione di spazi o fasce orarie per iniziative di interesse generale e ulteriori misure idonee a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico. Le eventuali attività economicamente rilevanti dovranno in ogni caso mantenere carattere accessorio e strumentale rispetto alle finalità di interesse generale perseguite nell'ambito del progetto e non potranno alterare la natura collaborativa del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017.

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per manifestare l'interesse a prender parte alla procedura di co-progettazione di cui al presente Avviso, gli ETS interessati sono tenuti a presentare, a pena di irricevibilità della domanda ed esclusione dalla procedura, i seguenti documenti debitamente firmati digitalmente:

- **Allegato A) Modello di domanda di partecipazione;**
- **Allegato B) Modello di proposta progettuale;**
- **Allegato C) Modello piano economico;**
- **Allegato D) Dichiarazione sul possesso dei requisiti e di insussistenza di cause di esclusione;**
- **Allegato E) Dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS (nel caso di aggregazione di ETS);**
- **Allegato F) Attestazione capacità finanziaria;**

- **Allegato G) Documentazione di impegno dei soggetti terzi co-finanziatori** (*in caso di cofinanziamento mediante apporti di soggetti terzi, il proponente allega la relativa documentazione di impegno, ai fini della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della proposta*);

2. La versione editabile dei predetti allegati e modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Andria nell'apposita sezione dedicata al presente Avviso e raggiungibile all'indirizzo: <https://www.comune.andria.bt.it/it/page/166577>

3. Le proposte progettuali, da rendersi mediante compilazione dello schema di formulario di cui all'Allegato B, dovranno contenere – oltre alla descrizione delle finalità perseguite e delle relative modalità di conseguimento – la descrizione dei seguenti aspetti principali:

- a. Il modello organizzativo e gestionale che si prevede di implementare a regime;
- b. Le modalità di generazione delle risorse necessarie alla prosecuzione delle attività anche dopo l'esaurimento del contributo pubblico concesso a valere sul presente Avviso;
- c. Le strategie di attivazione di nuovi ed ulteriori eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- d. Le modalità di attivazione di reti territoriali, partenariati e collaborazioni permanenti;
- e. Gli effetti occupazionali attesi diretti ed indiretti;
- f. La capacità di generare nuove iniziative imprenditoriali coerenti con le finalità sociali del progetto;
- g. Gli indicatori di sostenibilità economica, sociale ed occupazionale nel medio-lungo periodo.

Particolare attenzione sarà riposta in sede di valutazione delle proposte progettuali alla capacità delle proposte progettuali di favorire la nascita ed il consolidamento di nuove forme di impresa sociale, cooperative di comunità, attività innovative nei settori del turismo culturale, dei servizi digitali, delle industrie culturali-creative, della formazione e dell'innovazione sociale.

4. Ciascun soggetto proponente potrà prender parte, da solo o in aggregazione con altri soggetti proponente, ad un massimo di due proposte progettuali, ciascuna delle quali inerente ad un differente immobile tra quelli di cui all'articolo 7. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'esclusione delle proposte progettuali cui ha preso parte il medesimo soggetto proponente.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità durante la coprogettazione di proporre, anche solo provvisoriamente, una soluzione insediativa differente rispetto a quella opzionata dal soggetto concorrente.
6. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/10/2026** al Comune di Andria tramite invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: **gabinetto@cert.comune.andria.bt.it** L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: **"AVVISO PUBBLICO PROGETTO 'Andria Città dei Mondi' – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE"**.
7. In caso di partecipazione in forma aggregata, la proposta progettuale trasmessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli ETS membri dell'aggregazione.
8. La presentazione della domanda oltre il termine previsto e/o attraverso modalità diverse da quelle di cui al presente articolo determina l'esclusione della proposta.
9. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.
10. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di elementi formali della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, mera irregolarità) possono essere sanati mediante soccorso istruttorio, assegnando il termine massimo di sette giorni lavorativi entro il quale devono essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.
11. Eventuali richieste di chiarimento relative alla presente procedura possono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **gabinetto@cert.comune.andria.bt.it** **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/09/2026**. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune entro 10 giorni dal termine della presentazione delle domande.

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di coprogettazione

1. La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi operative, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione di cui alla Legge n. 241/1990:

a. Fase 1: Istruttoria di ammissibilità

A seguito della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Commissione di valutazione, nominata ai sensi del successivo art. 11, procede in seduta pubblica alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute e della completezza della documentazione allegata.

Nei casi di cui all'art. 9 del presente Avviso, l'Amministrazione accerta le dichiarazioni incomplete e/o carenti e il Responsabile del Procedimento darà comunicazione al soggetto interessato al fine del soccorso istruttorio.

Successivamente, la Commissione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 5 in capo a ciascun proponente.

All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del Procedimento approva l'elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di valutazione di merito e l'elenco degli eventuali esclusi, dandone comunicazione ai partecipanti.

b. Fase 2: Valutazione delle proposte preliminari e individuazione dei soggetti idonei

La Commissione procede alla valutazione delle proposte progettuali preliminari presentate dai soggetti ammessi, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati al successivo art. 11.

Sono dichiarati "idonei" alla co-progettazione tutti i soggetti le cui proposte preliminari raggiungono la soglia minima di punteggio definita all'art. 11.

All'esito della valutazione, la Commissione redige una graduatoria dei partecipanti, indicando, per ciascun immobile di cui all'art. 7:

- gli Enti idonei che potranno partecipare al tavolo della co-progettazione sulla base del punteggio ricevuto dalle relative proposte progettuali;
- gli Enti che, seppur idonei, non potranno partecipare al tavolo di co-progettazione in quanto le loro proposte progettuali sono posizionate al di sotto della soglia di partecipazione che include le prime quattro proposte progettuali. Questi potranno essere coinvolti nel caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti valutati in graduatoria tra i primi quattro;
- gli Enti esclusi per mancato superamento della fase istruttoria di ammissibilità o ritenuti non idonei a seguito della valutazione di merito per mancato superamento della soglia minima prevista, pari a 70 su 100 punti).

Per ciascun immobile oggetto di intervento, sono ammesse al tavolo di Co-progettazione le prime quattro proposte in ordine di punteggio conseguito.

La graduatoria sarà pubblicata nella sezione dedicata alla Co-progettazione della pagina del sito istituzionale <https://www.comune.andria.bt.it/it/page/166577> del sito del Comune di Andria e sull'Albo Pretorio comunale, con valore di notifica a tutti gli interessati.

c. **Fase 3: Tavolo di Co-progettazione**

Successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 10, il Comune convoca il "Tavolo di co-progettazione", avente quale obiettivo la definizione condivisa e dettagliata dei progetti esecutivi relativi a ciascun immobile e ambito di intervento di cui all'art. 3.

Il Tavolo è coordinato dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti del Comune e dai soggetti ammessi alla fase di co-progettazione. Possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari comunali, esperti o altri soggetti invitati in ragione della specifica competenza tecnica.

In questa fase, partendo dalle proposte preliminari, i partecipanti, con il supporto tecnico e amministrativo della Direzione comunale competente, elaborano i contenuti di dettaglio delle attività, le modalità gestionali, il piano economico-finanziario (PEF) definitivo e gli indicatori di impatto sociale. Il PEF dovrà esplicitare le condizioni che concorrono a determinare la sostenibilità finanziaria del programma delle attività da realizzare durante il periodo di attuazione del progetto destinatario della contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

L'Amministrazione Comunale convoca, mediante PEC, i soggetti ammessi al Tavolo di co-progettazione, con indicazione della data, dell'ora, del luogo o delle modalità telematiche di svolgimento e dell'ordine del giorno, di norma con almeno tre giorni lavorativi di preavviso.

Il Tavolo di co-progettazione è coordinato dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti del Comune e dai soggetti ammessi alla presente fase. Ciascun ETS partecipa tramite il proprio legale rappresentante o tramite soggetto formalmente delegato dotato dei necessari poteri decisionali. In caso di aggregazione non ancora costituita, ciascun componente individua un proprio rappresentante.

La partecipazione al Tavolo è svolta **a titolo gratuito** ed è **obbligatoria**.

Il Tavolo ha l'obiettivo di definire in modo condiviso e dettagliato, a partire dalle proposte preliminari presentate, i progetti esecutivi relativi a ciascun immobile e ambito di intervento di cui all'art. 3. In tale fase, con il supporto tecnico e amministrativo della Direzione comunale competente, sono definiti i contenuti di dettaglio delle attività, le

modalità gestionali, il piano economico-finanziario definitivo e gli indicatori di impatto sociale.

Le sedute del Tavolo sono valide con la presenza del Responsabile del Procedimento o di un suo delegato e di almeno la metà più uno dei soggetti convocati. Il Tavolo opera secondo metodo collaborativo, finalizzato al raggiungimento di soluzioni condivise. Ove non sia possibile pervenire ad una decisione unanime, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo l'esercizio del diritto di veto da parte dell'Amministrazione comunale; gli astenuti sono computati ai fini del quorum costitutivo ma non nel numero dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Tavolo.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, contenente almeno i nominativi dei presenti, gli argomenti trattati, la sintesi della discussione, le eventuali determinazioni assunte e l'esito delle votazioni. Il verbale è redatto da un funzionario individuato dal Comune ed è validato dal Responsabile del Procedimento. La verbalizzazione assolve funzione documentale dell'attività svolta e non incide sull'efficacia delle determinazioni già assunte.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, in ragione della complessità delle attività oggetto di co-progettazione, di articolare i lavori del Tavolo in più incontri e di invitare, senza diritto di voto, funzionari comunali, esperti o altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della definizione progettuale.

d. Fase 4: Individuazione definitiva dei partner e stipula della Convenzione

Al termine dei lavori del Tavolo di Co-progettazione, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, individua il partner (o i partner, ove si tratti di pluralità di soggetti) per la gestione di ciascuna progettualità.

Laddove, all'esito della presente fase, l'Amministrazione e i quattro soggetti convocati al Tavolo di co-progettazione istituito per ciascun immobile non addivenissero ad una soluzione progettuale condivisa e congiunta, l'Amministrazione procederà alla stipula della Convenzione con il soggetto primo classificato in graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione

Si procede, quindi, alla stipula della convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, come disciplinata dall'art. 12 del presente avviso.

2. Qualora l'esito dei percorsi di co-progettazione fosse ritenuto insoddisfacente, l'Amministrazione potrà revocare il relativo percorso di co-progettazione o l'intera procedura.

3. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti convocati al tavolo di co-progettazione, è facoltà dell'Amministrazione convocare gli ulteriori Enti presenti in

graduatoria con la qualifica di “idonei”, per ciascun immobile oggetto di intervento, al fine di proseguire le attività del Tavolo con gli stessi.

4. La co-progettazione va intesa come forma di collaborazione continua e “circolare”, con la finalità di monitorare costantemente l'efficacia delle azioni convenute. In tal senso, l'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di chiedere agli ETS e loro alle aggregazioni selezionate per l'attuazione degli interventi assistiti, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi, allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità, di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la prima fase di co-progettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dei progetti. È opportuno precisare che, non sono ritenute tali, le variazioni tra le differenti categorie di spesa ammissibili risulti inferiore al 20% dell'importo messo a disposizione dall'Amministrazione precedente.

5. L'Amministrazione si riserva di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee e da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione, nonché da minori risorse finanziarie. In tali casi, agli aggregati di ETS partner, non sarà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il contributo previsto per quanto realizzato, entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

Art. 11 – Commissione Valutatrice e criteri di valutazione

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con determina dirigenziale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione sarà composta da tre membri e agirà nel rispetto dei principi di terzietà e imparzialità.

2. La Commissione, dopo aver espletato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'art. 10, Fase 1, procede alla valutazione di merito delle proposte progettuali preliminari, assegnando un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
A - Qualità della proposta progettuale	
A.1 -Coerenza, completezza ed efficacia della proposta progettuale in relazione ai fabbisogni di servizio da soddisfare ed al contesto di riferimento in cui lo stesso servizio è destinato ad operare (15 pt.);	

● A.2-Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'intervento (10 pt.); ● A.3 - Elementi di innovatività del progetto in relazione al contesto territoriale (5 pt.).	Max 30 pt.
B – Caratteristiche del soggetto proponente	
● B.1 - Presentazione della proposta progettuale mediante una costituenda aggregazione di ETS e/o capacità di fare rete sul territorio mediante l'attivazione di forme di collaborazione operativa con partner territoriali (5 pt); ● B.2 - Modalità di attivazione e di coinvolgimento della comunità locale e/o di attivazione giovanile (3 pt); ● B.3 - Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con altri eventuali partner facenti parte del raggruppamento o altri soggetti terzi co-finanziatori (3 pt.); ● B.4 - Esperienza e capacità operativa ed amministrativa di gestione di progetti articolati e realizzati in modo sostenibile, in un arco di tempo a medio-lungo termine (<i>organizzazione, competenze delle persone che vi operano, continuità temporale</i>) (7pt.); ● B.5 - Presentazione della domanda preliminare di partecipazione alla manifestazione d'interesse a partecipare al percorso di co-progettazione (2 pt.).	Max 20 pt.
C – Caratteristiche della proposta progettuale	
● C.1 - Cronoprogramma e attività previste (7 pt); ● C.2 - Presenza di adeguati indicatori per la misurazione dell'impatto sociale delle attività proposte (5 pt) ● C.3 - Adeguatezza della proposta dei sistemi di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati (3 pt);	Max 15 pt.
D - Utilizzo degli spazi oggetto di concessione	
● D.1 - Caratteristiche e modalità di utilizzo dello spazio fisico dell'immobile su cui insiste la proposta progettuale,	

compresa la descrizione dell'allestimento degli spazi oggetto di assegnazione (7pt.); • D.2 - Eventuale interesse/disponibilità a far utilizzare il luogo ad altri soggetti, sia nell'ambito del progetto preliminare candidato dal raggruppamento, sia per altre iniziative della co-progettazione (5 pt.); • D.3 - Proposte legate alla manutenzione dei locali (3pt.);	Max 15 pt.
E - Congruità e sostenibilità economica della proposta	
• E.1 - Sostenibilità economica e finanziaria (5pt.); • E.2 - Capacità del progetto di autosostenersi finanziariamente anche dopo l'esaurimento del contributo pubblico oggetto del presente Avviso (5 pt.) • Congruità e coerenza con il Piano Economico rispetto alle attività previste (5 pt.); • E.4 - Capacità di attrarre risorse aggiuntive (3 pt); • E.5 - Descrizione delle risorse finanziarie messe a disposizione, mediante co-finanziamento, dal proponente e della loro funzionalità rispetto alla realizzazione del progetto (2 pt.);	Max 20 pt.

3. I punteggi corrispondenti ai singoli criteri verranno calcolati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio per il coefficiente corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Insufficiente	0.1
Non del tutto sufficiente	0.2
Sufficiente	0.3
Più che sufficiente	0.4
Discreto	0.5
Buono	0.6

Distinto	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1

4. I punteggi saranno attribuiti sulla base di giudizi motivati per ciascun criterio. È facoltà della Commissione richiedere chiarimenti sulle proposte, senza che ciò possa comportare modifiche sostanziali delle stesse.
5. Saranno considerati idonei tutti i soggetti che otterranno un punteggio complessivo non inferiore a 70/100. Il raggiungimento di tale soglia attesta unicamente l'idoneità del proponente a partecipare alla fase collaborativa; saranno ammesse alla successiva fase 3 (tavolo di Co-progettazione) le prime quattro proposte classificate in ordine di punteggio, salvo possibilità di subingresso di ulteriori soggetti nell'ipotesi di cui all'art. 10 co. 3 del presente Avviso.

Art. 12 – Stipula dell'Accordo/Convenzione

1. Al termine del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, l'Amministrazione procedente ed il soggetto selezionato per la relativa attuazione sottoscriveranno una specifica convenzione/accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con la quale regoleranno i reciproci rapporti.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.
3. La Convenzione sarà stipulata con la finalità specifica di realizzare gli interventi co-progettati, regolare i compiti e le risorse condivise e disciplinare gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'oggetto e la durata del partenariato, in coerenza con i previsti obiettivi di intervento sul territorio di medio-lungo periodo;
 - b. la tipologia di interventi ammessi a contributo;
 - c. il progetto esecutivo definitivo, comprensivo di piano economico-finanziario (PER) e di cronoprogramma;
 - d. le condizioni di concessione dell'immobile messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
 - e. le modalità di direzione, gestione, coordinamento ed organizzazione delle attività;

f. gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte; a tal riguardo, sono impegni dell'ETS, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- farsi carico delle spese di natura gestionale, per arredi, allestimenti e impiantistica;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole della convenzione;
- dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto;
- farsi carico delle utenze e delle spese di gestione;
- rispettare le norme contrattuali, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul lavoro;
- mantenere la riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
- . indicare un referente di progetto;
- applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
- effettuare la valutazione d'impatto sociale del progetto;
- stipulare adeguate coperture assicurative RCT e RCO.

g. le spese ammissibili e gli importi minimi per la rendicontazione;

h. le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;

i. il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Amministrazione e da quelle offerte dall'ETS partner, queste ultime per un importo pari al 10% del contributo concesso;

j. le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste al partner ETS selezionato;

k. le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;

l. i termini, le modalità e i limiti della rendicontazione delle spese;

m. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 13 - Verifiche e controlli, rendicontazione

1. Prima della stipula della convenzione, l'Amministrazione effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui all'art. 5, in capo al soggetto (o ai soggetti, in caso di aggregazione) individuato/i come partner all'esito della procedura.

2. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, o la presentazione di dichiarazioni mendaci, comporterà l'esclusione dalla procedura e la conseguente mancata stipula della convenzione.
3. In caso di esclusione ai sensi del comma 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare un'interlocuzione con un altro soggetto la cui proposta progettuale sia stata ritenuta idonea ai sensi dell'art. 11, al fine di verificare la disponibilità a subentrare nel percorso di co-progettazione e stipulare la relativa convenzione, oppure di indire una nuova procedura.
4. L'Amministrazione effettuerà controlli in itinere ed ex-post in relazione all'attuazione della proposta progettuale, al corretto impiego delle risorse pubbliche (finanziarie e strumentali) e al rispetto di tutti gli obblighi convenzionali, ai sensi dell'art. 93, commi 3 e 4, del D.lgs. 117/2017.
5. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avverranno con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento, come dettagliato nell'Allegato G.
6. I soggetti partner dovranno assicurare la rendicontazione analitica delle spese, inerenti alle attività materiali e immateriali svolte, in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute ai soggetti del privato sociale, Onlus ed Enti del Terzo Settore ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i. In tal senso, l'Amministrazione controllerà il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ex art. 93, comma 3, lett. e), del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e degli eventuali beni pubblici messi a disposizione, ai sensi del richiamato art. 93, comma 4, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 14 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili al contributo solamente le spese ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del presente Avviso e rientranti nelle seguenti categorie di spesa (Cfr. **Allegato G** - Ammissibilità e rendicontazione della spesa):
 - a. costi per il personale;
 - b. costi per incarichi professionali esterni;
 - c. altri servizi;
 - d. acquisto di beni;
 - e. noleggio di beni;

- f. locazione di immobili (solo nel caso in cui l'attività progettuale dovesse essere svolta temporaneamente al di fuori degli immobili/spazi attribuiti in concessione dall'Amministrazione comunale);
 - g. spese di comunicazione.
2. Affinché sia ritenuta ammissibile, la spesa deve rispettare i requisiti di carattere generale di seguito elencati. La spesa deve essere:
- a. pertinente e coerente al progetto;
 - b. di importo minimo pari ad € 300,00 (euro trecento/00);
 - c. effettivamente sostenuta dal partner di progetto e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione recante gli estremi del CUP e del CIG associati alla progettualità approvata, comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta (vedi **Allegato G**);
 - d. acquisita a condizioni di mercato da fornitori in condizione di terzietà e piena indipendenza rispetto ai soggetti destinatari del contributo pubblico;
 - e. sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, che parte con la data di repertorizzazione della convenzione e si conclude con i termini indicati nella convenzione.
 - f. tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
 - g. contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti.
3. Per ulteriori specifiche si rimanda all'**Allegato G** - Ammissibilità e rendicontazione della spesa, che forma parte integrante del presente Avviso.

Art. 15 – Revoca del partenariato

- 1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui soggetti partecipanti prima di stipulare la convenzione con il soggetto individuato per la coprogettazione.
- 2. In caso di accertata mancanza di requisiti di carattere tecnico e/o generale, l'Amministrazione procederà all'esclusione del soggetto co-progettante selezionato e alla conseguente individuazione del nuovo soggetto partner per la coprogettazione, valutando l'opportunità di interpellare gli altri soggetti che hanno presentato proposte progettuali ritenute idonee.

3. Qualora, dopo la stipula della convenzione, uno dei componenti dell'aggregazione di ETS, che non sia il capogruppo/mandatario, perda i requisiti di ordine generale o speciale di cui all'art. 5, il capogruppo/mandatario ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale. In tal caso, l'Amministrazione, valutate le circostanze e l'impatto sull'esecuzione del progetto, in luogo della revoca immediata del partenariato, può assegnare all'aggregazione un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per presentare una delle seguenti soluzioni alternative:

a) la sostituzione del componente uscente con un nuovo soggetto. La sostituzione è ammessa a condizione che il nuovo soggetto indicato possieda integralmente i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali di partecipazione richiesti al soggetto uscente e che la modifica non alteri sostanzialmente la proposta progettuale;

b) la prosecuzione del rapporto con la compagine ridotta, senza sostituzione del componente uscente. Tale opzione è ammessa a condizione che l'aggregazione, nella sua nuova composizione, dimostri formalmente di possedere integralmente la totalità dei requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che speciale, richiesti in sede di avviso per l'intero raggruppamento originario, e che sia in grado di garantire la completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

4. L'Amministrazione si riserva di autorizzare la soluzione proposta (sostituzione o prosecuzione in forma ridotta) con provvedimento espresso, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti e della valutazione della perdurante idoneità dell'aggregazione a realizzare il progetto. In caso di mancata presentazione di una soluzione idonea entro il termine assegnato, o di esito negativo della verifica, l'Amministrazione procederà alla revoca del partenariato ai sensi del comma successivo.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere economico e/o generale, dopo la stipula della convenzione, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura e sono risultati idonei, al fine di stipulare una nuova convenzione.

6. Qualora il Soggetto proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi, inadempimenti e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, l'Amministrazione potrà revocare il partenariato in essere nonché il contributo concesso in forma parziale o totale.

Art. 16 – Amministrazione procedente, responsabile del procedimento

Amministrazione procedente: Comune di Andria, Piazza Trieste e Trento, 76123 Andria (BT) - C.F. 81001210723 - PEC: gabinetto@cert.comune.andria.bt.it

Responsabile del Procedimento: dott. Vincenzo SCARPA

Art. 17 - Ulteriori disposizioni

1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere proposte progettuali e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 18 – Informativa in materia di protezione di dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Andria esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.
2. Il Titolare del trattamento è il Comune di Andria. Per maggiori informazioni si rimanda all'informativa privacy sul sito istituzionale.

Art. 19 - Foro competente

1. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia Lazio, sede di Bari, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., e il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Andria,

IL DIRIGENTE
(Dott. Riccardo Zingaro)

Allegati

Allegato A – Modello di domanda di partecipazione;

Allegato B – Modello di proposta progettuale;

Allegato C – Modello piano economico;

Allegato D – Dichiarazione sul possesso dei requisiti e di insussistenza di cause di esclusione;

Allegato E – Dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS (nel caso di aggregazione di ETS);

Allegato F – Schema di Convenzione;

Allegato G – Ammissibilità e rendicontazione delle spesa;

Allegato H (1-6) – Schede immobili;

Allegato I – Attestazione capacità finanziaria;

Allegato J – Documentazione di impegno dei soggetti terzi co-finanziatori *(in caso di cofinanziamento mediante apporti di soggetti terzi, il proponente allega la relativa documentazione di impegno, ai fini della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della proposta);*

Allegato K – Schema di Polizza Fideiussoria.